



**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI PROGETTO A INIZIATIVA PRIVATA EX ART.183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRENDENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI MEDESIMI DEL COMUNE DI MOZZECANE**  
**CIG 8545496E5F**  
**CUP I81H19000010005**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE (art. 183, c. 15, D.Lgs 50/2016)**

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Il Comune di Mozzecane ha ricevuto dalla Società Hera Luce, in data 10.08.2018, assunta al protocollo in data 10.08.2018 al n.6118 ed integrata in data 03.12.2018 prot.n.9129 e in data 03.01.2019 prot.n.29, una proposta per l’affidamento in partenariato pubblico privato del servizio pubblico locale a rilevanza economica di pubblica illuminazione, comprendente interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti medesimi.

L’Amministrazione Aggiudicatrice ha valutato la proposta di pubblico interesse con Deliberazione di Giunta comunale n.36 del 28.03.2019.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui alla proposta sopra richiamata è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 09.12.2019.

Con Deliberazione n. 56 adottata in data 20.12.2019, il Consiglio Comunale ha deliberato l’inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche dell’Ente ai sensi dell’Art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016.

La presente procedura è bandita dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Villafranca di Verona e di Mozzecane in virtù dell’adesione alla stessa da parte dell’Ente aggiudicatore, Comune di Mozzecane.

Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, come specificato nei seguenti paragrafi. Quindi, pur essendo qui posta in essere una procedura «aperta», comunque ad essa «è invitato il proponente» a partecipare (D.Lgs. 50/2016, art. 183, comma 15).

Costituiscono documenti integrativi del bando di gara e del presente disciplinare i seguenti allegati:



- Proposta del proponente comprensiva di:
  - Progetto di fattibilità tecnico-economica e relativi allegati:
    - Relazione tecnica
    - Calcolo sommario della spesa
    - Capitolato speciale descrittivo
    - Prime indicazioni sulla sicurezza
    - Studio di prefattibilità ambientale
    - Bozza di convenzione
    - Specificazione delle caratteristiche del servizio
    - Matrice dei rischi
    - Tav. 1-2 – Rilievo stato di fatto
    - Tav. 3 – classificazione illuminotecnica di progetto
    - Tav. 4 – 5 – Stato di progetto
  - Piano economico e finanziario asseverato;
  - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex Art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  - Cauzione provvisoria conforme a quanto previsto dall'Art. 93 del D. Lgs. 50/2017 e relativi allegati
  - Impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, dell'Art. 183 del D. Lgs. 50/2016 nel caso di indizione di gara
- Criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa;
- Allegato A - Modello istanza di partecipazione alla gara;
- Allegato B - Modello dichiarazione di avvalimento;
- Allegato C - Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Allegato D - Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilabile;
- Allegato E - Istruzioni operative per compilazione DGUE (Linee-guida del MIT);
- Allegato F - Modello di offerta per la parte tecnica- tabellare (schema);
- Allegato G - Modello di offerta per la parte economica;

## **Art. 2 -AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

La concessione regolata dal presente disciplinare di gara e dagli altri documenti ad essa connessi è indetto dall'Amministrazione Comunale di Mozzecane, di seguito individuata come "Amministrazione" o come "Stazione appaltante".

L'Amministrazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità nazionale Anticorruzione - Anac con il codice identificativo 0000179316.

I riferimenti generali dell'Amministrazione sono i seguenti:

- Indirizzo: Via C. Bon Brenzoni 26 37060 Mozzecane -VR-
- Codice NUTS: ITH31
- Codice fiscale: 00354500233
- Partita IVA: 00354500233
- Telefono: 045/6335811
- Posta elettronica ordinaria: protocollo@comunemozzecane.it
- Pec: protocollo@pec.comunemozzecane.it
- Indirizzo internet (profilo di committente): [www.comunemozzecane.it](http://www.comunemozzecane.it)

I riferimenti del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari relative alla



procedura di gara sono i seguenti: Settore Territorio e Ambiente, rif. Arch. Lisa Modenini 045.6335817 l.modenini@comunemozzecane.it.

L'indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto è il seguente: [www.comunemozzecane.it](http://www.comunemozzecane.it)

## **Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E MOTIVAZIONI DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'affidamento ha ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica di pubblica illuminazione del Comune di Mozzecane descritto nella Bozza di convenzione e nel capitolato tecnico, comprendente l'efficientamento e la riqualificazione degli impianti stessi secondo i livelli prestazionali indicati nel capitolato e nei suoi allegati, nonché nel progetto di fattibilità tecnico economica facente parte della proposta del promotore.

Ai sensi dei criteri ambientali minimi per il servizio di illuminazione pubblica approvati con DM 28 Marzo 2018 in GU n.98 del 28 aprile 2018 a cui l'affidamento si conforma, l'oggetto dell'affidamento è il servizio di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita. I Codici CPV (Common Procurement Vocabulary) risultano essere i seguenti:

| Attività/servizi                                              | CPV        | Note comparative                    |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Installazione di impianti di illuminazione stradale           | 45316110-9 | Attività principale                 |
| Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori | 50232000-0 | Attività principale                 |
| Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale | 50232100-1 | Attività principale                 |
| Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica          | 50232110-4 | Attività principale                 |
| Illuminazione stradale                                        | 34993000-4 | Attività principale                 |
| Gestione di impianti elettrici                                | 65320000-2 | Attività principale                 |
| Erogazione di energia elettrica e servizi connessi            | 65300000-6 | Attività secondaria e complementare |

L'oggetto dell'affidamento include le seguenti attività:

- la redazione un progetto definitivo ed un progetto esecutivo conformi alle schede 10 ed 11 allegate ai Criteri Ambientali minimi approvati con DM 28 Marzo 2018 in GU n. 98 del 28 aprile 2018, nonché ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 27 Settembre 2017 degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;
- la realizzazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo e conformi a quanto previsto nello studio di fattibilità dell'aggiudicatario degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica inclusi sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi, sistemi di



telegestione e regolazione dei flussi, comprensivi della predisposizione della rete necessaria al funzionamento dei servizi offerti e della connettività della rete alla telegestione e al telecontrollo del servizio e della rete

- la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica che include la conduzione dell'impianto, la manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi;
- un censimento o un aggiornamento almeno di livello 2, così definito ai sensi dei Criteri ambientali minimi approvati con DM 28 Marzo 2018 in GU n. 98 del 28 aprile 2018 degli impianti di illuminazione pubblica;
- la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;

Accessoria e secondaria è la progettazione dei lavori di adeguamento normativo e risparmio energetico di cui ai progetti tecnici presentati in sede di offerta ricompresi nella categoria di opere generali OG10, a totale carico del Gestore in regime di finanziamento tramite terzi.

I lavori, considerando anche quelli di manutenzione, appartengono, ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 ed al correlato allegato A (vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara in base all'art. 216, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016), alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori e relative classifiche:

| Descrizione                                                   | Categoria             | Classifica |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione | OG 10<br>(prevalente) | III        |

Nota bene: le attività relative ai lavori si intendono come attività principali.

L'investimento previsto per l'intervento di efficienza energetica ed adeguamento normativo e tecnologico nel comune di Mozzecane è stimato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica in 1.308.404,00€, di cui 937.000,00€ per lavori, 28.110€,00 per oneri per la sicurezza e 343.294,00€ per somme a disposizione dell'Amministrazione. Il canone complessivo relativo alla procedura in oggetto è fissato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica in 186.724,00€ annui IVA esclusa, per un totale sulla durata prevista, pari a 20 (venti) anni, di 3.734.480,00€ IVA esclusa.

Gli impianti oggetto del servizio sono quelli facenti parte dell'impianto del Comune di Mozzecane nella sua interezza.

Il numero, la dislocazione e la tipologia dei punti luce oggetto del servizio, dei quadri elettrici e delle altre componenti l'impianto adibito a pubblico servizio di illuminazione pubblica saranno comunque oggetto di censimento in contraddittorio fra il gestore e l'amministrazione comunale prima dell'avvio del servizio medesimo. L'esatta quantificazione dell'impianto oggetto di gestione sarà definita in tale sede. Nulla sarà dovuto in aggiunta al gestore ove dal sopralluogo emergesse un numero superiore di punti luce rispetto a quello indicato negli atti di gara in quanto lo stesso si impegna ad assumere in gestione l'intero impianto deputato a pubblica illuminazione del Comune di Mozzecane al momento della stipula del contratto di affidamento.

Il servizio da aggiudicarsi con la presente procedura non è suddivisibile in lotti:

- A livello territoriale, poiché la gestione a livello comunale permette di avere un'unica controparte per l'Amministrazione, un unico sistema di controllo e monitoraggio, un unico approccio all'efficientamento della rete di illuminazione nonché un'uniformità in termini



progettuali;

- A livello di attività, in quanto solo tramite l'affidamento integrato dei servizi di gestione, di effettuazione di lavori di efficientamento e di fornitura di energia è possibile costruire un partenariato pubblico privato che permetta il finanziamento da parte del privato dei lavori a fronte del conseguente beneficio derivante dai minori costi energetici. Pertanto la suddivisione in lotti non consentirebbe la resa delle prestazioni in modo omogeneo, determinando rischi di gestione dei casi con parametri organizzativo-funzionali diversi

Costituiscono riferimenti normativi vincolanti, anche con riferimento ai requisiti in termini di fornitura e rispetto delle disposizioni di partecipazione minime, i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare applicabili ed in particolare il DM 27 Settembre 2017, "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017 e il DM 28 Marzo 2018 "Servizio di illuminazione pubblica".

## **Art. 4 - TIPOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio sarà svolto nella modalità del Contratto di partenariato pubblico privato (PPP) nei servizi ai sensi degli art. 180 e 183 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare ai sensi dell'Art. 183 comma 15, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 15 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016 e nell'allegato Piano economico e finanziario asseverato. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello stesso articolo sopra citato.

## **Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/PARTENARIATO**

L'affidamento dei servizi/attività oggetto della presente procedura di gara ha durata di 240 (duecentoquaranta) mesi, pari a 20 (venti) anni, dalla data di consegna degli impianti che, in casi d'urgenza, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e in ogni caso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016; in caso di consegna frazionata degli impianti e dei servizi, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto è quella relativa al primo verbale di consegna.

Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo Gestore, alle condizioni disciplinate dal contratto, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di richiedere ed ottenere la cessazione immediata del servizio. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al



presente paragrafo, salvo l'adeguamento del corrispettivo nel periodo aggiuntivo di servizio alle condizioni definite nella convenzione di affidamento.

## **Art. 6 - AMMONTARE**

Il ricavo per il Gestore derivante dal servizio oggetto della presente procedura è composto dal corrispettivo annuo erogato dall'amministrazione comunale pari in sede di gara per il primo anno di affidamento, ad €186.724,00 (centottantaseimilasettecentoventiquattro/00) I.V.A. esclusa e il cui valore definitivo deriverà dall'offerta dell'aggiudicatario.

Il corrispettivo tiene in considerazione tutte le attività rese dal Gestore e il risparmio dallo stesso conseguibile dall'effettuazione degli interventi di riqualificazione dell'impianto affidato in gestione in termini di minor costi manutentivi e di minor consumo di energia elettrica.

Il valore stimato del partenariato pubblico privato oggetto della presente procedura di gara ai sensi e in virtù delle disposizioni dell'Art. 167 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è pari a 3.734.480 € (tremilionisettecentotrentaquattromilaquattrocentottanta/00). Tale valore è considerato sulla base della neutralità degli adeguamenti al corrispettivo annuo riconosciuto al gestore ai sensi della convenzione e del ribasso dell'aggiudicatario ed è calcolato moltiplicando il valore annuo del corrispettivo per la durata, in anni, della concessione.

Il Concorrente è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà opportune, allo scopo di valutare comunque l'offerta economica della quale assume piena responsabilità. Offerta che, per quanto riguarda tutte le attività, dovrà essere esclusivamente commisurata alla dimensione del Patrimonio affidato in gestione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter estendere l'affidamento a nuovi impianti o apparecchiature che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre l'affidamento in relazione ad alienazione o diminuzione di strutture attualmente utilizzate con una conseguente rimodulazione del corrispettivo ai sensi di quanto verrà disciplinato nel contratto con il gestore.

Nei prezzi sono altresì inclusi i costi di volturazione dei contratti, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto.

Alla scadenza il Gestore non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendosi esso pagato di ogni suo avere con quanto l'Amministrazione gli corrisponderà sulla base del progetto/offerta presentato ed accettato.

## **Art. 7 - LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

I luoghi principali di esecuzione dell'appalto sono situati nel territorio del Comune di Mozzecane

## **Art. 8 - SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto secondo le modalità e i limiti specificatamente indicati dall'art.174 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico concorrente alla procedura che intenda avvalersi del subappalto non può subappaltare attività a operatori economici che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente disciplinare.



L'operatore economico concorrente alla procedura deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo (compilando l'apposita sezione dell'allegato A").

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, con le modalità e alle condizioni previste dal presente disciplinare, che intendeva avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto i servizi i lavori o le forniture, richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione, quale stazione appaltante.

L'aggiudicatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione, quale stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione l'aggiudicatario trasmette anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dello stesso decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'aggiudicatario specifica nella richiesta di autorizzazione se il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa. Qualora tale caratteristica non sia evidenziata dall'appaltatore, l'Amministrazione procederà alla sua verifica mediante richiesta di una specifica dichiarazione in tal senso al subappaltatore indicato.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario comunica all'Amministrazione, quale stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Amministrazione, quale stazione appaltante, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di





servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## **Art. 9 PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ED EVENTUALE NON AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.

Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.

In relazione all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto dall'art. 95, comma 10-bis del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione individua quali macro-pesi ponderali i seguenti:

- punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta: 70 punti;
- punteggio massimo attribuibile alla parte economica dell'offerta: 30 punti.

La durata del presente procedimento e della relativa garanzia è fissata in centottanta (180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate e del numero di concorrenti che si prevede possano intervenire alla presente gara (con possibile prolungamento delle attività di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice), l'Amministrazione si riserva di chiedere il differimento di detto termine.

In base all'art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In base all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso decreto.

## **Art. 10 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **10.1. Operatori economici che possono partecipare alla procedura di gara e specificazioni relative agli operatori economici con idoneità plurisoggettiva**

Possono partecipare alla procedura di gara:

- a) gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del d.lgs. n. 50/2016;
- b) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche





nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i soggetti che possono essere qualificati come operatori economici prestatori di servizi, anche se con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale e/o societaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, persone fisiche (in particolare quelle esercitanti abitualmente l'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 633/1972, sia iscritte ad ordini o albi professionali sia esercitanti l'attività in modo non regolamentato ai sensi della legge n. 4/2013) associazioni (riconosciute e non riconosciute), fondazioni, enti pubblici;
- c) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

I soggetti di cui al precedente paragrafo, lettere c), e), f) g) e h) sono individuati ai fini dell'applicazione del presente disciplinare come operatori economici con idoneità plurisoggettiva.

Nel presente disciplinare, ove non espressamente e diversamente stabilito, le previsioni relative ai raggruppamenti temporanei di operatori economici o di imprese (RTI) si intendono applicate anche alle associazioni temporanee tra operatori economici o imprese (ATI).

Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.



## **10.2. Disciplina per la costituzione di raggruppamenti temporanei di operatori economici che intendono partecipare alla gara**

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

## **10.3. Applicazione delle disposizioni per raggruppamenti temporanei e consorzi alle aggregazioni tra imprese aderenti a contratti di rete**

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 50/2016.

Al fine di rilevare la configurazione assunta dall'aggregazione di rete per poterla correttamente rappresentare in sede di gara, gli operatori economici che fanno parte della stessa possono fare riferimento a quanto specificato dall'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 120 del 24 maggio 2013), alla quale sono conformate le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

## **10.4. Condizioni, limiti e divieti relativi alla partecipazione alla gara**

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

È fatto anche divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016.



I consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili] del d.lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni di imprese di rete di cui alla successiva lett. f) della stessa disposizione dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati o imprese il consorzio o la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti] ed e) [consorzi ordinari di concorrenti] del d.lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 18 e 19 dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.

L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti paragrafi comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

## **Art. 11 - CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

### **11.1. Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 dovrà essere redatta utilizzando l'apposito "*Allegato C - Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*".

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.



Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con l'Amministrazione, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

L'Amministrazione esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che si trovano in una delle situazioni specificate nei precedenti punti.

## **11.2. Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

In relazione al servizio oggetto della gara regolata dal presente disciplinare qualora l'operatore



economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.

In relazione al servizio oggetto della gara regolata dal presente disciplinare qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa sociale o come consorzio di cooperative sociali ed intenda farla valere in relazione alla procedura deve essere iscritto all'Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione A (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE).

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione agli Albi di cui ai precedenti paragrafi, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es. fondazioni, associazioni, ecc.) che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività (es. in quanto rispondenti a norme di legge) e l'oggetto sociale (es. oggetto sociale previsto nello statuto) deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara.

Gli offerenti, ai sensi dei Criteri Ambientali minimi di cui al DM 28 Marzo 2018 dovranno impegnarsi in sede i gara al rispetto dei requisiti minimi previsti al paragrafo 4.2.1. del suddetto Decreto ministeriale in materia di rispetto dei diritti umani.

### **11.3. Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale**

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato dall'Amministrazione mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere all'Amministrazione di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini della procedura disciplinati dal paragrafo 16 del presente disciplinare.

Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente paragrafo e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l'Amministrazione sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

### **11.4. Criteri di selezione – Requisiti di capacità economica e finanziaria**

In considerazione del valore dei servizi oggetto della presente procedura, che prevede un canone complessivo ventennale relativo alla procedura in oggetto di 3.734.480,00€ IVA



esclusa, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, ai fini dell'ammissione alla gara:

- dichiarazione di almeno due Istituti di Credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione al valore dell'affidamento;
- autodichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, riguardante il fatturato minimo annuo richiesto, così come definito dall'art.83 comma 4 del d.lgs. 50/2016, non inferiore, nell'ultimo triennio al doppio del valore annuo stimato dell'appalto (186.724,00€) e pertanto non inferiore a 373.448 €;
- autodichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, riguardante lo svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dal presente bando per un importo medio annuo non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento e pertanto non inferiore a 53.840 €, intendendosi affini i servizi di gestione della pubblica illuminazione (con l'esclusione di contratti di sola fornitura di energia elettrica);

Se un operatore economico che intende partecipare alla gara non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di disporre delle attestazioni bancarie e della comprova del fatturato, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. I documenti alternativi dovranno essere inseriti dall'operatore economico nel sistema AVCPass, se in sua esclusiva disponibilità.

Le attestazioni di capacità economica e finanziaria e il valore dei fatturati sopra richiesti sono indicati secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione.

In particolare il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato per settore di attività è così definito al fine di garantire un complesso di esperienze significative per offrire garanzie minime in rapporto alla gestione delle attività principali e di quelle secondarie.

## **11.5. Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria**

Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un'analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, connessa all'istanza di partecipazione alla gara.

Il possesso dei requisiti di capacità finanziaria è verificato dall'Amministrazione mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi del fatturato annuo relativo ai tre anni indicati (bilanci per le società di capitali, volume d'affari per altri soggetti titolari di partita IVA) attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

Per gli operatori economici, qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l'operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass, in modo tale da consentire all'Amministrazione la verifica del possesso dei requisiti.

In relazione al fatturato per settore di attività, l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:





- a) le fatture relative ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore di attività (inserite come documenti firmati digitalmente);
- b) in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- c) in caso di servizi prestati per committenti privati, gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria, poiché essi sono essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini della procedura disciplinati dal paragrafo 16 del presente disciplinare.

Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente comma e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l'Amministrazione sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

## **11.6. Criteri di selezione – Requisiti di capacità tecnica e professionale.**

I requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare sono i seguenti:

- a) l'esecuzione nell'ultimo triennio (2016–2017-2018) di almeno n. 2 (due) contratti di servizio di gestione della pubblica amministrazione per almeno un numero di punti luce ciascuno pari al 50% di quelli oggetto del presente affidamento (punti luce totali rilevati n°1309), senza che sia stata comminata alcuna sanzione per errori o colpe nell'espletamento del servizio, con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente pubblico;
- b) il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, in corso di validità, per attività inerenti l'oggetto della presente procedura;
- c) il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione per sola costruzione ovvero per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (Cat. OG10 cl. III). I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

I requisiti richiesti per i progettisti, sia che facciano parte della struttura dell'offerente, sia che siano esterni alla stessa, in base a quanto previsto dal D.M. Ambiente e tutela del mare 27 Settembre 2017 (Criteri Ambientali Minimi), dovranno essere i seguenti:

- a) iscrizione all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti o ad un'associazione di categoria del settore dell'illuminazione, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- b) aver svolto negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione della procedura di gara prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di





realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare (punti luce totali rilevati n°1309);

- c) non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che tale apparecchio rientra nella classe IPEA A+ e che la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEA A+.

I servizi di progettazione sopracitati, e cioè valutabili ai fini del possesso dei requisiti, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei periodi indicati, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati. I progettisti, sia che facciano parte della struttura dell'offerente, sia che siano esterni alla stessa, dovranno essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al contratto in oggetto.

I progettisti esterni qualificati non dovranno altresì trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese:

- I requisiti relativi al di cui alla lettera a) del primo paragrafo dovranno essere posseduti cumulativamente con una quota minima del 60% per le capogruppo/mandatarie.
- I requisiti di cui alle lettere b) e c) relativi alla Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 e all'attestazione SOA dovranno essere posseduti da ciascuna impresa associata con riferimento alle specifiche alle attività e prestazioni che svolgerà all'interno del raggruppamento.
- Si esplicita che si richiedono i requisiti appena descritti in quanto l'amministrazione intende selezionare concorrenti che abbiano un'effettiva capacità gestionale per un impianto di medie dimensioni. Inoltre, dato l'elevato valore degli investimenti a base d'asta, si vuole avere la ragionevole certezza che i concorrenti possano adeguatamente sostenere l'investimento e il servizio senza che dallo stesso dipenda la prosecuzione della loro attività imprenditoriale.

## **11.7. Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnico-professionale.**

Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un'analogha dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, connessa all'istanza di partecipazione alla gara.

Qualora nel primo anno del triennio richiesto l'operatore economico abbia in essere un contratto di appalto pluriennale con scadenza nello stesso periodo (ultimo anno dell'appalto pluriennale), la frazione di appalto può essere calcolata nel cumulo relativo ai servizi richiesti. In tal caso, in sede di verifica del requisito, dovrà essere fornita precisazione del valore assunto a riferimento e dell'utilizzo della frazione di appalto.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato dall'Amministrazione mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, acquisendoli dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati e, quando non possibile, con ricorso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il



sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora non siano acquisibili le attestazioni dei servizi svolti presso le amministrazioni, su indicazione dell'Amministrazione l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

- per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:
  - i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione rilasciati o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono stati prestati;
  - in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi in base all'art. 40, comma 02 del d.P.R. n. 445/2000, le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);
  - ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- per i servizi prestati a favore di committenti privati:
  - le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);
  - gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale, poiché essi sono essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini della procedura disciplinati dal paragrafo 16 del presente disciplinare.

Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente paragrafo e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l'Amministrazione sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

## **Art. 12 - AVVALIMENTO**

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dall'Art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico che intende partecipare all'appalto non può utilizzare l'avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 [insussistenza dei motivi di esclusione], in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1 dello stesso decreto.

In base all'art. 89, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



In base all'art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria, fermo restando:

- che è tenuto a specificare i requisiti prestati;
- che valgono i limiti e i divieti previsti dall'art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

Le previsioni dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 riferite ai titoli di studio e professionali e alle esperienze professionali pertinenti riguardano l'avvalimento delle capacità di altri soggetti e non possono essere utilizzate con riferimento ad elementi professionali che siano oggetto di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti.

Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, in base all'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello "*Allegato B - Modello dichiarazione di avvalimento*".

La dichiarazione di cui al paragrafo precedente è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

L'operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento, allega all'istanza di partecipazione alla gara anche:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante compilazione delle relative parti e sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai fini della dimostrazione dell'effettività del sostegno all'operatore economico concorrente da parte dell'impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Qualora sia rilevata la nullità del contratto di avvalimento, l'operatore economico concorrente è escluso dalla gara, in quanto in situazione evidenziante la mancanza dei requisiti di capacità richiesti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.



L'Amministrazione verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. n. 50/2016 se i soggetti [impresa o imprese ausiliarie] della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. n. 50/2016.

In seguito agli esiti delle verifiche di cui al precedente paragrafo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'Amministrazione applica la procedura di cui sopra quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

In relazione all'appalto l'Amministrazione esegue le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'Amministrazione ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.

### 13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il partenariato pubblico privato è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento:

- ad elementi gestionali, organizzativi, tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 70/100;
- al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 30/100.

I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto, con distinzione dei sub-criteri, definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito degli 70/100, nonché con specificazione dei criteri motivazionali nell'allegato documento *Criteri di valutazione delle offerte*.

In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta pari al corrispettivo annuo proposto dal promotore ed indicato nel presente atto al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.



Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dall'Amministrazione con apposito provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016.

Nell'allegato "*Criteri di valutazione delle offerte*" sono riportati criteri di valutazione delle offerte sia di natura tecnica che economica.

### **13.1. Soglia di sbarramento qualitativo.**

In relazione alle proprie aspettative/esigenze sotto il profilo della qualità delle prestazioni, la stazione appaltante individua quale soglia minima di punteggio coerente con le stesse per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, ossia come "soglia di sbarramento qualitativo", in rapporto ai criteri indicati nel precedente punto 10.2, ai sensi dell'art. 95, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, il punteggio di 40/70: qualora un operatore economico concorrente non consegua per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta il punteggio minimo di 40/70, sarà escluso dalla gara e per lo stesso non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

L'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo è effettuata sulla base dei punteggi complessivi assegnati a ciascuna offerta per la parte tecnico-qualitativa, prima della riparametrazione dei singoli criteri.

## **Art. 14 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

Eventuali informazioni complementari o chiarimenti inerenti la gara e/o la documentazione di gara potranno essere richiesti all'Amministrazione Aggiudicatrice tramite i seguenti recapiti telefonici e/o indirizzi email:

- Indirizzo: Via C. Bon Brenzoni 26 37060 Mozzecane -VR-
- Telefono: 045/6335811
- Posta elettronica ordinaria: [protocollo@comunemozzecane.it](mailto:protocollo@comunemozzecane.it)
- Pec: [protocollo@pec.comunemozzecane.it](mailto:protocollo@pec.comunemozzecane.it)
- Indirizzo internet (profilo di committente): [www.comunemozzecane.it](http://www.comunemozzecane.it)
- RUP: Arch. Lisa Modenini 045.6335817 [l.modenini@comunemozzecane.it](mailto:l.modenini@comunemozzecane.it)

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

In base a quanto previsto dai precedenti commi, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) indicato dal ogni operatore economico concorrente.

In caso di indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere



tempestivamente segnalate all'Amministrazione. Diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà a pubblicare sul proprio sito internet nella sezione riservata al bando di gara in oggetto, tutti i quesiti e le relative risposte.

## **Art. 15 - SOPRALLUOGO**

**E' fatto obbligo** ai concorrenti **effettuare un sopralluogo** presso i luoghi dove debbono eseguirsi i servizi. A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore tecnico dell'impresa, che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità, copia del certificato della C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria qualificazione, o un dipendente dell'impresa munito di proprio documento di identità e di **idonea delega sottoscritta dal legale rappresentante**.

Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata, nell'esecuzione degli stessi, anche da personale tecnico di fiducia. Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un concorrente. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con l'assistenza di un incaricato della Stazione Appaltante.

Il sopralluogo deve essere prenotato telefonicamente al seguente numero 045.6335817 o all'indirizzo email l.modenini@comunemozzecane.it entro le ore 12,00 del giorno 12.02.2021.

**E' obbligatoria** la presenza dell'impresa nel giorno fissato per il sopralluogo al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella "Busta A - Documentazione Amministrativa".

In caso di associazione temporanea di Imprese gli adempimenti in questione dovranno essere effettuati da almeno un soggetto partecipante al raggruppamento, purchè munito di delega da parte di tutti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Al soggetto che avrà svolto i suddetti adempimenti verrà rilasciata un'unica attestazione a nome dell'unico concorrente per il quale egli potrà presentarsi.

## **Art. 16 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire un unico plico cartaceo chiuso sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca, con scotch o nastro adesivo; in tutti i casi deve essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura (per "lembi di chiusura" s'intende ogni estremità che possa essere aperta o manomessa), indirizzato a:

**COMUNE DI MOZZECANE** - Via C. Bon Brenzoni 26 37060 Mozzecane -VR-

Il plico dovrà recare all'esterno, ben visibile, le diciture:

*"Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera sss e art. 60, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento in partenariato pubblico privato del servizio pubblico locale a rilevanza economica di pubblica illuminazione, comprendente interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti medesimi"*

Dovrà essere specificato se trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o altro concorrente in forma plurisoggettiva e in tal caso dovranno essere riportate le Imprese costituenti, precisando la ragione sociale ed i recapiti (indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo numero telefono di fax, Email) di tutti i componenti.



# Comune di Mozzecane

Provincia di Verona

Il plico potrà essere inviato mediante i servizi dell'Ente Poste Italiane, tramite Agenzie di recapito o consegnato a mano e dovrà pervenire perentoriamente **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.03.2021**.

La consegna del plico dovrà avvenire presso il Comune di Mozzecane dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Per la ricezione del plico farà fede unicamente la data e l'ora del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.

Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche se regolarmente spediti, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o di vettori in genere o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopra indicato. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

Il plico contenitore dell'offerta deve contenere tre buste, predisposte con le stesse modalità previste per il plico principale e recanti in aggiunta, in ragione del contenuto, rispettivamente la dicitura:

"Busta A – "Documentazione amministrativa"

"Busta B – "Offerta tecnica".

"Busta C – "Offerta economica".

***La presentazione del plico e delle buste plichi senza l'osservanza delle predette modalità determina l'esclusione dalla gara.***

Tutta la documentazione costituente l'offerta deve essere redatta, a pena di esclusione dalla gara, in lingua italiana.

## **BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

Nella busta "A – Documenti" dovrà essere contenuta a pena di esclusione la seguente documentazione:

1. **Domanda di partecipazione** redatta secondo il modulo "*Allegato A - Modello istanza di partecipazione alla gara*", sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)
2. **Dichiarazione dei soggetti incaricati della progettazione sul possesso dei requisiti** previsti dal presente disciplinare
3. **DGUE** in formato compilabile corredato da una dichiarazione integrativa contenente l'accettazione di tutte le clausole contrattuali, secondo il modulo "*Allegato D - Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilabile*"
4. Eventuale **Dichiarazione di Avvalimento**, redatta secondo il modulo "*Allegato B - Modello dichiarazione di avvalimento*", corredata dal contratto di avvalimento dell'impresa ausiliaria (l'impresa ausiliaria dovrà compilare anche l'Allegato D (DGUE) e l'Allegato C)
5. **Dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante, a pena di esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti del presente Disciplinare di Gara o, per i





concorrenti non residenti in Italia, mediante dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, specificando l'eventuale ricorso all'istituto dell'avvalimento

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da tutte le imprese del Raggruppamento/Consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte dal Consorzio e dalle singole consorziate per le quali il Consorzio concorre, ciascuno relativamente alla fattispecie.

6. **Dichiarazione sostitutiva** relative alle fattispecie di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 redatta secondo il modulo "*Allegato C - Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*"
7. **Dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante, a pena di esclusione dalla gara:
  - a) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le previsioni, le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli e i contenuti minimi posti dallo Studio di fattibilità e relativi allegati e dalla Bozza di Convenzione;
  - b) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole, prescrizioni, obbligazioni, termini e condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di Gara nonché nelle risposte di chiarimento e nella documentazione di gara;
  - c) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le obbligazioni disciplinanti il rapporto contrattuale, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sullo svolgimento delle prestazioni e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta;
  - d) di impegnarsi a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto della concessione;
  - e) di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento concorsuale e a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione della concessione;
  - f) il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax - autorizzando espressamente l'utilizzo di tale ultimo mezzo al quale intende ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016; nel caso di RTI o Consorzio costituiti e costituendi il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere unico per l'intero Raggruppamento/Consorzio. L'indirizzo di posta elettronica certificata verrà utilizzato per qualsiasi ulteriore comunicazione inerente la Gara, ivi compresa la richiesta di comprova dei requisiti ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016;
  - g) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le previsioni, le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli e i contenuti minimi posti nella proposta di Convenzione presentata dal Proponente ed in particolare nello studio di fattibilità;
  - h) di impegnarsi al rispetto delle condizioni indicate in offerta e nel Piano economico e finanziario presentato, con particolare riferimento al fatto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo



stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche ai sensi dell'Art. 171 comma 3 lett. b del D. Lgs. 50/2016;

- i) quali servizi oggetto della presente concessione, si intendono, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. n° 50/2016, eventualmente subappaltare dichiarando di essere consapevole che non si potranno subappaltare servizi se non quelli dichiarati e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- j) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in materia della sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n. 81/08;
- k) di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 giorni (centottanta) dalla data di presentazione della stessa e impegnandosi a confermare, su richiesta dell'Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni (centottanta) qualora allo scadere dei primi 180 giorni (centottanta) non sia intervenuta l'aggiudicazione della gara;
- l) di impegnarsi a fornire entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e decorrente dall'avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ai sensi del Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da tutte le imprese del Raggruppamento/Consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs. 50/2016, le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte dal Consorzio.

8. (in caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.LE. costituendo) **Dichiarazione sostitutiva** sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuna impresa (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante, a pena di esclusione dalla gara:

- a) indicazione a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e con l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo agli RTI, consorzi o G.E.I.E;
- b) indicazione, in termini percentuali, delle parti di servizi che ciascun componente dovrà eseguire - specificando per ogni singolo servizio la parte, in termini percentuali, che i singoli componenti il raggruppamento eseguiranno

Le dichiarazioni dovranno essere presentate da tutte le imprese componenti il RTI; in caso di consorzio costituendo ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni dovranno essere presentate da tutte le imprese che ne prendono parte; in caso di consorzio ordinario le dichiarazioni dovranno essere presentate dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate.

9. (in caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.LE. già costituiti) **Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o G.E.I.E.. Nel suddetto mandato dovranno essere presenti, a pena di esclusione, tutti gli impegni di cui al precedente punto o alternativamente le imprese dovranno presentare, oltre al mandato, anche la dichiarazione di cui al punto precedente



10. (in caso di firma da parte di un Procuratore) idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del firmatario
11. **Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 del D.lgs 50/2016** per un importo garantito pari al 2% (duepercento) dell'importo complessivo presunto per i Servizi, oppure cauzione ridotta al 50% per imprese certificate ISO 9000 (come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016). Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 del D.Lgs 50/2016. La garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata altresì dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. In caso di raggruppamento costituendo, la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria dovrà indicare tutte le imprese del costituendo raggruppamento
12. **Dichiarazione di un istituto bancario**, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo del Corrispettivo per i Servizi, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Gestione fermo restando il beneficio della riduzione del 50%
13. **Cauzione art.183**, comma 13 del d.lgs 50/2016, in misura pari a al 2,5% del valore dell'investimento previsto nella proposta del promotore e a base di gara; lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione
14. **Attestazioni in originale di avvenuto sopralluogo**, rilasciate dalla Stazione appaltante
15. **PASSOE** di cui all'art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP

Si invitano comunque i concorrenti a consultare il sito per verificare eventuali aggiornamenti e/o rettifiche a cura dell'Autorità e all'utilizzo dei modelli di dichiarazione predisposti.

## **BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"**

La parte tecnico-qualitativa dell'offerta dovrà essere composta da:

1. **Relazione descrittiva** corredata da elaborati grafici che illustri la concezione qualitativa e organizzativa, nonché la struttura tecnico-organizzativa, rispetto alla durata dell'affidamento, che il concorrente svilupperà per la gestione delle operazioni affidate. La redazione della relazione illustrativa dell'offerta tecnico-qualitativa deve essere sviluppata secondo una struttura che faciliti l'attribuzione dei punteggi da parte dei concorrenti. L'elaborato non dovrà essere complessivamente superiore a 30 (trenta) pagine A4 (carattere Verdana 10),



comprehensive di tabelle e grafici. La relazione illustrativa deve esplicitare per ciascuno degli elementi richiamati:

- l'analisi degli stessi secondo sub-elementi di articolazione, indicando espressamente la sub-articolazione;
- per gli elementi qualitativi, gli elementi descrittivi della propria proposta;
- per gli elementi quantitativi, le quantità, dimensioni, frequenze esplicitanti in sintesi la propria proposta.

Al fine di integrare e specificare gli elementi descrittivi dell'offerta riportati nella relazione illustrativa, il concorrente può fare rinvio a eventuali allegati.

Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell'offerta ad allegati contenuti nel plico, la relazione tecnica dovrà farne esplicita menzione, con descrizione analitica, tale da non comportare equivoci nell'individuazione degli allegati richiamati.

2. **Modello allegato F** indicate le esatte quantità offerte dal concorrente in riferimento ai punteggi di natura quantitativa
3. **Progetto dei lavori di adeguamento normativo e risparmio energetico:** il Concorrente dovrà predisporre un progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento normativo e/o risparmio energetico che intende realizzare senza costi per il Comune, comprensivo di elaborati grafici, relazioni tecniche, atto ad illustrare in modo esaustivo le proprie proposte progettuali. In particolare, il progetto dovrà contenere:
  - Relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti con riferimenti agli aspetti energetici e di sicurezza, dalla quale si evinca la presa visione degli stessi;
  - Relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti offerti, che illustri la validità del progetto presentato, con particolare riferimento all'analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili in rapporto alla tipologia degli interventi proposti, risultante da un vero e proprio studio che indichi puntualmente i consumi attesi a seguito degli interventi proposti, comunque senza elementi che possano anticipare l'offerta economica, studio che verrà considerato per valutare l'Entità del risparmio energetico espresso in kWh/annui al termine dei lavori;
  - Schemi funzionali e i disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione grafica delle attrezzature e degli impianti proposti;
  - Cronoprogramma dei lavori da eseguirsi;
  - Specifiche tecniche delle apparecchiature proposte e specifiche del sistema di telecontrollo e telerilevamento impiegate per il conseguimento del risparmio energetico, ivi compresa l'indicazione degli interventi previsti e necessari per consentire al Comune di monitorare autonomamente siffatte apparecchiature. Tali specifiche verranno considerate per valutare la qualità dei materiali proposti, la durabilità e robustezza dei materiali impiegati, la qualità estetica e l'impatto visivo dei componenti;
  - Bozza del Piano di Sicurezza dei lavori
  - Bozza di Convenzione: I concorrenti dovranno implementare e completare i contenuti della bozza di convenzione inserita nei documenti di gara, così da garantire una disciplina coerente, completa ed esaustiva del rapporto concessorio, che si armonizzi con il progetto in ogni sua parte e che individui in modo chiaro l'allocazione dei rischi tra Concedente e Concessionario. La Bozza di convenzione dovrà contenere, quale parte integrante o specifico allegato ad essa, la matrice rischi della concessione/partneriato e il capitolato prestazionale inerente sia la fase gestionale che la fase dei lavori. Inoltre la bozza di convenzione dovrà contenere esplicitamente l'impegno per l'aggiudicatario del riconoscimento al gestore uscente dell'indennizzo per risoluzione per pubblico interesse del



vigente appalto ai sensi del comma 5bis dell'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016 entro la data di stipula della convenzione e pertanto nell'ambito del primo anno di affidamento.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (ovvero in 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il cronoprogramma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza.

Il progetto dovrà prendere a riferimento il progetto proposto dal promotore e, ai sensi dell'Art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 dovranno essere offerte migliorie al suddetto progetto.

In caso di progettista esterno individuato o associato, la componente dell'offerta tecnica di cui al precedente punto deve essere sottoscritta dal medesimo, se trattasi di singolo professionista, ovvero dal soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo (RTP), ovvero dal legale rappresentante in caso di consorzio stabile, professionisti associati, società di ingegneria e società di professionisti.

Le pagine della relazione descrittiva della parte tecnico-qualitativa dell'offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse. In caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice del lavoro, della fornitura e del servizio o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi. La sottoscrizione può essere resa in forma estesa su ogni pagina oppure in forma estesa nell'ultima pagina e con sigla del sottoscrittore, nonché con indicazione della sua qualifica (es. legale rappresentante, ecc.) e con timbro dell'impresa. In caso di partecipazione di RTI, il contratto deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti, mentre in caso di partecipazione di consorzio, deve essere sottoscritto dal consorzio e dalle consorziate individuate come esecutrici.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnico-qualitativa da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio come specificato nei precedenti punti oppure l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione a un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono cause di esclusione dalla gara in quanto determinano mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

Il plico dovrà contenere inoltre un supporto informatico (CD/DVD non riscrivibile, con etichetta non alterabile e non rimovibile, riportante il timbro e la firma del legale rappresentante) che riporti ogni documento cartaceo contenuto nel plico B - "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA", in formato .pdf e .p7m.

La Commissione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, ha facoltà di considerare qualunque contenuto dell'offerta se e in quanto riconducibile a uno degli elaborati richiamati. Nella



predisposizione dei documenti e della relazione illustrativa della parte tecnico-qualitativa dell'offerta, il concorrente non deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare valori o profili specifici della parte economica dell'offerta, in quanto verrebbe a essere violato il principio di segretezza delle offerte.

La documentazione facente parte dell'offerta tecnico-qualitativa é oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio secondo le indicazioni di cui alla documentazione di gara.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, in carta semplice.

I documenti di offerta dovranno contenere previsioni non inferiori a quelli della proposta del promotore e dei Criteri ambientali minimi applicabili alla presente procedura e citati nel presente disciplinare.

## **BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"**

Nella **Busta "C - OFFERTA ECONOMICA"** deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara:

1. il **Piano economico-finanziario (PEF)** dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art.106 D.Lgs. 385/1993 o da una società di revisione. Tale Piano Economico-Finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede d'offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio complessivo dell'investimento e comunque rispondere ai dettati dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016;

Gli operatori economici che intendono concorrere alla procedura disciplinata dal presente bando devono presentare, in sede di offerta inserendolo nell'apposita "Busta C – Offerta Economica", un piano economico-finanziario asseverato da un soggetto fra quelli previsti dall'Articolo 183 del D. Lgs. 50/2016 che:

- a) sia coerente con l'offerta presentata, sia per la parte tecnico-qualitativa che per la parte economica;
- b) sia coerente, in termini di modellistica minima, con il piano economico-finanziario (PEF) elaborato dal promotore e assunto a riferimento per la procedura;
- c) evidenzii le condizioni di equilibrio economico-finanziario e confermi l'assunzione del rischio operativo da parte dell'operatore economico qualora divenga affidatario del servizio;
- d) evidenzii il piano degli investimenti previsti, coerente con il progetto presentato in sede di offerta, nonché le forme di finanziamento previste e l'impatto finanziario degli stessi.

La gestione del servizio è vincolata alla piena attuazione del piano economico-finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti: l'offerta presentata da ogni operatore economico che partecipa alla gara deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte dell'affidatario al rispetto di tale condizione ai sensi dell'art. 171, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La coerenza del piano economico-finanziario presentato da ciascun operatore economico concorrente con il piano economico-finanziario assunto a riferimento sarà valutata dalla Commissione giudicatrice in rapporto all'offerta tecnico qualitativa e all'offerta economica dell'offerente e rispetto al quadro di mercato e ai parametri economici di mercato.





Il Piano economico e finanziario dovrà essere costruito al netto dell'adeguamento annuo del corrispettivo di cui al Capitolato/schema di convenzione e con costi e ricavi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Piano economico e finanziario dovrà contenere il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, oltre che dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno.

Si precisa inoltre che l'investimento dovrà essere ammortizzato all'interno della durata della concessione.

Il Piano economico e finanziario dell'investimento dovrà tenere conto dell'importo dichiarato dal Promotore come spesa sostenuta per la predisposizione della proposta posta a base di Gara, comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno, ai sensi dell'Art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

Dovranno inoltre essere riportati i valori degli indicatori necessari alla valutazione e al monitoraggio della concessione ai sensi delle Linee guida n. 9 dell'ANAC.

Il Piano economico e finanziario deve essere impostato nel rispetto della matrice dei rischi che il concorrente dovrà allegare alla bozza di convenzione oggetto di offerta.

Dovranno essere inoltre indicate le modalità di calcolo del WACC e dei tassi di remunerazione del capitale investito previsti.

Saranno ritenuti non congrui e pertanto comporteranno l'esclusione dalla gara dell'operatore economico, fatto salvo il preliminare ricorso al c.d. soccorso istruttorio, i PEF che presentano dati incongrui rispetto al servizio oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento non sufficientemente giustificate dal concorrente.

2. **Modulo Offerta** relativo agli elementi economici oggetto di valutazione, redatto secondo il modulo "*Allegato G - Modello di offerta per la parte economica*".

3. **Elenco dei prezzi unitari dei lavori di investimento;**

4. **Computo metrico estimativo dei lavori di investimento;**

5. **Quadro economico complessivo.**

Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto ai prezzi posti a base d'asta previsti per ogni singola voce nell'offerta economica elaborata dal Promotore.

I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione dalla gara**, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, ovvero in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio o GEIE.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare separatamente i costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali e i propri costi della manodopera.





## **Art. 17 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA**

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'Amministrazione:

- procede allo svolgimento delle operazioni preliminari relative all'ammissione degli operatori economici alla gara mediante il Responsabile unico del procedimento oppure mediante un apposito seggio di gara istituito ad hoc oppure mediante l'Ufficio gare e appalti di seguito individuati come "soggetti competenti alle operazioni di ammissione", al fine di svolgere le operazioni relative all'ammissione degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
- nomina la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte; in base a quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione pubblica sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione Trasparente, sub-sezione "Bandi e gare", il curriculum di ogni componente nominato nella commissione giudicatrice.

In relazione alle operazioni di ammissione alla gara, il Responsabile unico del procedimento svolge in ogni caso una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni adottate.

In relazione alle operazioni di ammissione e di valutazione delle offerte, il Responsabile unico del procedimento procede ad individuare, nell'ambito del Sistema AVCPass, il soggetto Responsabile della Verifica dei Requisiti (RVR) e gli eventuali Collaboratori per la verifica dei requisiti (CVR), sulla base dell'atto di nomina del soggetto competente alle operazioni di ammissione alla gara.

Il soggetto competente alle operazioni di ammissione, prima dell'apertura dei plichi generali presentati dagli operatori economici, procede in seduta pubblica alla verifica dell'integrità degli stessi. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta al soggetto competente alle operazioni di ammissione.

Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi generali presentati dagli operatori economici, verificando che all'interno di ognuno di essi siano contenute:

- la busta A, contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara;
- la busta B, contenente la parte tecnico-qualitativa dell'offerta;
- la busta C, contenente la parte economica dell'offerta.

Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione, svolgendo le operazioni di cui ai precedenti paragrafi, rilevi per un operatore economico che le buste contenute all'interno del plico generale non recano la dicitura che ne consente l'identificazione (busta A, busta B e busta C) procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte. Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione, svolgendo le operazioni di cui ai precedenti paragrafi, rilevi per un operatore economico che manchino:

- a) la busta A,
- b) oppure la busta B,
- c) oppure la busta C.

procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto, rispettivamente:

- a) non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta;
- b) e c) risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell'offerta.



Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede in seduta pubblica all'apertura della busta A per ciascun operatore economico, verificando:

- la presenza dell'istanza di partecipazione;
- la presenza dei documenti relativi alle dichiarazioni sui motivi ostativi e sui requisiti di partecipazione, nonché relativi alle altre dichiarazioni richieste dal bando e dal presente disciplinare o, in alternativa, la presenza del Documento di gara unico europeo (DGUE), se scelto dall'operatore economico per la resa delle dichiarazioni richieste;
- la presenza dei documenti complementari richiesti dal bando e dal presente disciplinare.

Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede, sulla base degli elementi identificativi dell'operatore economico e dei soggetti per esso operanti, alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto competente alle operazioni di ammissione deve procedere a rimuovere lo stesso.

Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede in seduta pubblica per ogni operatore economico:

- alla lettura dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni connesse, al fine di verificarne la completezza;
- alla verifica della presenza di tutti i documenti complementari richiesti;
- all'acquisizione del PASSOE e all'acquisizione dell'operatore economico nell'ambito del sistema AVCPass.

Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi la mancanza, l'incompletezza o irregolarità formali di una o più dichiarazioni o di uno o più documenti riferiti all'operatore economico, procede ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio.

Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi tramite il sistema AVCPass che in relazione all'operatore economico partecipante sussistono annotazioni nel Casellario informatico dell'Anac, effettua le verifiche necessarie, sia d'ufficio sia con l'eventuale collaborazione dello stesso operatore economico.

Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi che un operatore economico non ha prodotto il PASSOE in quanto non iscritto al sistema AVCPass, lo registra mediante la specifica funzionalità del sistema e assegna allo stesso un congruo termine rispetto all'avvio delle attività di verifica delle posizioni degli operatori economici ai fini dell'ammissione alla gara.

Il soggetto competente alle operazioni di ammissione redige un verbale delle operazioni stesse, nel quale precisa anche le ragioni di eventuali sospensioni o interruzioni dell'attività, nonché le modalità di custodia dei plichi e delle buste in un luogo sicuro a fini di garanzia degli stessi rispetto a possibili manipolazioni. Nel verbale il soggetto competente alle operazioni di ammissione formalizza le eventuali esclusioni di operatori economici conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione riporta nel verbale l'elenco degli operatori economici ammessi alla gara.

Il soggetto competente alle operazioni di ammissione trasmette immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento il verbale attestante l'esclusione degli operatori economici e il verbale attestante l'ammissione degli operatori economici alla gara per le pubblicazioni previste dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e per l'inoltro alla Commissione giudicatrice.



## **OPERAZIONI DI GARA**

La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi delle offerte presentati dagli operatori economici ammessi alla gara come concorrenti, procede, sulla base degli elementi identificativi dell'operatore economico e dei soggetti per esso operanti rilevati nel verbale di ammissione e nei documenti da essi presentati per la partecipazione alla gara, alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse per i suoi componenti, in base a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto interessato deve procedere a rimuovere lo stesso.

La Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le parti tecnico-qualitative delle offerte. In tale seduta la Commissione procederà esclusivamente al riscontro della documentazione richiesta all'interno del plico. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in una o più sedute riservate.

Sul punteggio assegnato a ogni sub-criterio di natura qualitativa (quindi escludendo i sub-criteri di natura quantitativa e i criteri per "lista di scelte") la Commissione effettua la riparametrazione, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice procede alla formazione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, definita:

- mediante la sommatoria dei punteggi dei singoli criteri derivante dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri non sottoposti a riparametrazione, al fine di:
  - a) applicare la soglia di sbarramento qualitativo;
  - b) rilevare le offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e dal presente disciplinare di gara;
- mediante la sommatoria dei punteggi dei singoli criteri derivante dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri sottoposti a riparametrazione, al fine della definizione della graduatoria parziale da sommare al punteggio attribuito alla parte economica delle offerte. In tale graduatoria non sono ammessi gli operatori economici concorrenti che non hanno conseguito un punteggio tale da superare la soglia di sbarramento qualitativo.

Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà in un giorno che comunicherà ai concorrenti via posta elettronica certificata (pec) con adeguato anticipo, in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse. A tale seduta possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice. In apertura di seduta il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole parti tecnico-qualitative delle offerte. Successivamente egli procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e darà lettura dei valori di offerta espressi in ciascuna di esse. Qualora non siano rilevate offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice nella stessa seduta pubblica comunica la graduatoria della gara risultante e la conseguente proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in



cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione giudicatrice è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni.

A seguito dello svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse da parte del soggetto a ciò deputato in base alle Linee-guida dell'Anac, la Commissione giudicatrice indice, a fini di massima garanzia della trasparenza, una seduta pubblica, nella quale:

- informa i concorrenti degli esiti delle verifiche delle offerte anormalmente basse;
- comunica la graduatoria della gara risultante da queste verifiche e la conseguente proposta di aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice redige un verbale delle operazioni di gara, nel quale precisa:

- le valutazioni assegnate alle varie offerte, mediante l'applicazione dei criteri e dei sub-criteri previsti nel presente disciplinare di gara;
- le operazioni relative alla riparametrazione, quelle inerenti la formazione delle graduatorie e quelle inerenti la rilevazione delle offerte anormalmente basse;
- le ragioni di eventuali sospensioni o interruzioni dell'attività, nonché le modalità di custodia dei plichi e delle buste in un luogo sicuro a fini di garanzia degli stessi rispetto a possibili manipolazioni;
- le eventuali esclusioni di operatori economici:
  - a) conseguenti all'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo;
  - b) conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase.
- la proposta di aggiudicazione da sottoporre all'Amministrazione ai sensi dell'art.33, comma 1 del d.lgs. n.50/2016.

## **AGGIUDICAZIONE DIRETTA DEL PROMOTORE**

Se l'offerta del Promotore risulta economicamente più vantaggiosa questi risulterà aggiudicatario della concessione.

## **AGGIUDICAZIONE PROMOTORE a seguito dell'esercizio del DIRITTO DI PRELAZIONE**

Se l'offerta economicamente più vantaggiosa appartiene ad un concorrente diverso dal Promotore, questi, **entro un termine non superiore a 15 giorni decorrente dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione**, potrà esercitare il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016, e adeguare la propria proposta all'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa dalla Stazione Appaltante, risultando aggiudicatario della concessione. In questo caso la Stazione Appaltante rimborsa al miglior offerente, a spese del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura indicata dal concorrente nella propria proposta, e comunque nei limiti indicati all'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016.

## **AGGIUDICAZIONE ALTRO CONCORRENTE MIGLIORE OFFERENTE**

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione nel termine suddetto di 15 giorni nei confronti del miglior offerente risultante dalla gara, quest'ultimo è l'aggiudicatario della concessione e la Stazione Appaltante rimborsa al Promotore, a spese del



migliore offerente aggiudicatario, l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati all'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016.

Ai fini della stipula del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, il Concessionario dovrà prestare nel termine prescritto nella comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

- ✓ Cauzione Definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/16
- ✓ Il Concessionario è tenuto a presentare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, in misura pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, prima della firma del contratto di concessione, secondo l'art. 103 del codice.
- ✓ Polizze assicurative secondo quanto indicato nello schema di convenzione.

## **TRASPARENZA**

Tutti gli atti dell'Amministrazione relativi alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare, quando non assoggettati ai particolari limiti e al differimento previsti dall'art. 53, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero quando secretati ai sensi dell'articolo 162 dello stesso decreto, sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Gli atti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016, sono pubblicati anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, se disponibile in corso di gara, sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

## **VERIFICA DELLA COERENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA CON I MINIMI SALARIALI**

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice, ossia verificano che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali indicati nelle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016.

Per effettuare la verifica di cui al precedente paragrafo, il Responsabile unico del procedimento richiede all'operatore economico individuato come potenziale affidatario in base alle risultanze della gara l'illustrazione del proprio modello organizzativo e la correlata specificazione delle risorse umane impegnate nell'appalto con tale organizzazione.

La verifica della coerenza dei costi della manodopera tiene in considerazione:

- le peculiarità del modello organizzativo adottato dall'operatore economico per la gestione dell'appalto;
- le eventuali agevolazioni fiscali e/o contributive applicate dall'operatore economico al proprio personale impiegato nell'appalto in relazione al modello organizzativo illustrato.



La verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata dal Responsabile unico del procedimento indipendentemente dalle operazioni di verifica delle offerte eventualmente individuate come anormalmente basse. Qualora l'offerta sia rilevata come anormalmente bassa, la verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata nell'ambito delle verifiche relative all'offerta anomala.

Qualora la verifica evidenzia per l'operatore economico valori dei costi della manodopera inferiori ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali adottate in base all'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione procede alla verifica di congruità dell'offerta presentata dallo stesso operatore economico ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

## **RILEVAZIONE DELLE EVENTUALI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA DELLE STESSE**

Ai fini della verifica di anomalia risultano anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, quindi, rispettivamente:

- 56 punti o più per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta;
- 24 punti o più per la parte economica dell'offerta.

Il Responsabile unico del procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, richiede per iscritto, mediante posta elettronica certificata (pec), agli operatori economici le cui offerte siano state rilevate come anormalmente basse specifiche spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte stesse assegnando ai concorrenti un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione, per iscritto, mediante posta elettronica certificata (pec) delle spiegazioni.

Le spiegazioni devono essere inviate dall'operatore economico alla seguente casella di posta elettronica certificata: [protocollo@pec.comunemozzecane.it](mailto:protocollo@pec.comunemozzecane.it)

Gli operatori economici devono fornire, rispetto alla richiesta del Responsabile unico del procedimento, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta rilevata come anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico che deve evidenziare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di gestione e di esecuzione dei servizi da prestare;
- le soluzioni tecniche o metodologiche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Qualora l'operatore economico al quale siano state richieste le spiegazioni non provveda ad inviarle al Responsabile unico del procedimento entro il termine dallo stesso stabilito, è escluso dalla gara.

Il Responsabile unico del procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, sottopone a verifica le spiegazioni fornite dall'operatore economico in merito alla propria offerta e la esclude solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al precedente periodo o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;





- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Il Responsabile unico del procedimento può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE**

La proposta di aggiudicazione definita dalla Commissione giudicatrice al termine delle operazioni di gara e delle eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse è trasmessa all'Amministrazione per la sua approvazione da parte dell'organo competente, in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni dell'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione nel termine suddetto di 15 giorni nei confronti del miglior offerente risultante dalla gara, quest'ultimo è l'aggiudicatario della concessione e la Stazione Appaltante rimborsa al Promotore, a spese del migliore offerente aggiudicatario, l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati all'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello stesso articolo.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione previsto dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale dell'operatore economico.

## **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario a seguito della procedura di cui al precedente paragrafo dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a del d.lgs. n. 50/2016), come stabilito dall'art. 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

Il termine massimo per la stipulazione del contratto è stabilito in sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. L'Amministrazione e l'operatore economico aggiudicatario possono stabilire, di comune accordo, un termine differente per la stipulazione del contratto, comunque non inferiore ai trentacinque (35) giorni.





In base a quanto stabilito dall'art.32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, poiché il contratto di appalto è formalizzato a seguito dell'aggiudicazione avvenuta sulla base di una procedura aperta, la sua stipulazione deve essere effettuata con atto pubblico notarile informatico / in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'Amministrazione.

Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve essere provvisto della firma digitale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005.

## **EVENTUALE ESECUZIONE IN VIA ANTICIPATA**

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto può avvenire alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, comunque una volta divenuta efficace l'aggiudicazione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa, in base all'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Qualora l'Amministrazione abbia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

## **CONTROLLO DEI REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO E DI ALTRI OPERATORI ECONOMICI – VERIFICHE RELATIVE ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'Amministrazione può, mediante il Responsabile unico del procedimento, sottoporre a verifica in qualsiasi momento della procedura di gara, con riferimento ai singoli operatori economici concorrenti:

- l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal bando in relazione all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e specificati nel paragrafo 6 del presente disciplinare di gara.

Il Responsabile unico del procedimento acquisisce i documenti comprovanti il possesso dei requisiti mediante utilizzo della banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 e quindi, in base a quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto, con accesso al sistema AVCPass.

Qualora i documenti non siano acquisibili mediante il sistema AVCPass, il Responsabile unico del procedimento provvede al recupero della documentazione a comprova:

- secondo le modalità specifiche stabilite dalla normativa vigente per l'accesso alle banche dati di riferimento, tra cui quella inerente l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, mediante la modalità "Durc on line";
- secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, mediante acquisizione d'ufficio presso le amministrazioni certificanti.



In relazione alla verifica di cui ai precedenti paragrafi, il Responsabile unico del procedimento richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016, reperibile con i suoi allegati al seguente indirizzo internet:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=1dc1a3fd0a7780424bb5ffc1a5e55a6b](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1dc1a3fd0a7780424bb5ffc1a5e55a6b)

Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle modalità tecniche richieste dall'art. 3 della deliberazione Anac n. 157/2016.

La prova della capacità economico-finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante i mezzi di prova indicati nel relativo paragrafo. L'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Amministrazione, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione, mediante il Responsabile unico del procedimento:

- procede alla verifica nei confronti dell'operatore economico offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto e eventualmente nei confronti dell'operatore economico che lo segue nella graduatoria di aggiudicazione;
- richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto e eventualmente all'operatore economico che lo segue nella graduatoria di aggiudicazione di presentare i documenti costituenti i mezzi di prova, potendo invitare gli stessi a integrare la documentazione eventualmente già sottoposta a verifica nel corso della gara.

La procedura di cui al precedente paragrafo può essere avviata e sviluppata anche nel corso del procedimento per l'approvazione della proposta di aggiudicazione e per la sua conseguente trasformazione in aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016.

## **VERIFICHE INERENTI LA NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'Amministrazione, in base a quanto stabilito dall'art. 91, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011, acquisisce mediante il Responsabile unico del procedimento prima della stipulazione del contratto, l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 dello stesso decreto.

Al fine di consentire quanto previsto dal precedente periodo, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire tempestivamente all'Amministrazione, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie per consentire l'effettuazione completa dei controlli previsti dall'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 (verifiche inerenti la normativa antimafia) ai fini della stipulazione del contratto.

In particolare, l'operatore economico aggiudicatario deve fornire le informazioni sui dati identificativi dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia in base all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, mediante specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Qualora sia decorso il termine previsto dall'art. 92, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 159/2011 senza che il Prefetto abbia fornito l'informazione, l'Amministrazione procede anche in assenza dell'informazione antimafia in base a quanto stabilito dall'art. 92, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 159/2011. Il contratto è conseguentemente stipulato sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione può recedere dal contratto quando pervenga ad essa informazione antimafia



interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il recesso interviene anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2-bis del d.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione procederà periodicamente, con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, al controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016).

## **SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI GARA AL RICORRERE DI PARTICOLARI SITUAZIONI**

L'Amministrazione, in base all'art. 110, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione e del completamento dei servizi.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## **Art. 19 – ALTRE INFORMAZIONI**

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara relativo al presente appalto è l'Arch. Lisa Modenini (recapiti: Tel. 045.6335817; Posta elettronica ordinaria: l.modenini@comunemozzecane.it).

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee-guida dell'Anac in materia (Linee-guida n.3/2016, come successivamente integrate e modificate).

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ORGANO RESPONSABILE PER LE PROCEDURE DI RICORSO**

L'organo responsabile delle procedure di ricorso relative alla gara oggetto del presente disciplinare è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia tel. 0412403911, Indirizzo internet (URL): [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ DEL BANDO E DEGLI ALTRI ATTI DI GARA**

Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data 21.12.2020 e l'Amministrazione ha ricevuto riscontro dell'avvenuta ricezione dal medesimo ufficio in data 21.12.2020.

Il bando di gara relativo alla presente procedura sarà pubblicato in forma integrale:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul sito internet dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi, gare e contratti" ("profilo di committente");



- sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al seguente indirizzo: <https://www.serviziocontrattipubblici.it/>;
- sul sito internet dell'Osservatorio regionale, al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/ora>

Il bando di gara relativo alla presente procedura sarà pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani a diffusione locale.

Gli atti dell'Amministrazione relativi all'esercizio delle opzioni relative al contratto dell'appalto saranno pubblicati tempestivamente sul sito internet dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi, gare e contratti" ("profilo di committente"), al seguente indirizzo: <http://www.comunemozzecane.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

## **OBBLIGO DI RIMBORSO, DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO, DEGLI ONERI RELATIVI ALLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEI SUOI ESTRATTI**

In base a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del d.m. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. n. 20 del 25 gennaio 2017) l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto oggetto della presente gara dovrà rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese sostenute dall'Amministrazione (quale stazione appaltante) per la pubblicazione:

- del bando integrale e dell'avviso di post aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- dell'estratto del bando e dell'avviso di post aggiudicazione sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani a diffusione locale.

Le spese sono complessivamente stimabili, in via presuntiva, in euro 4.100,00 IVA esclusa. L'importo complessivo specifico sarà comunicato all'operatore economico aggiudicatario una volta avvenuta la pubblicazione degli avvisi di post aggiudicazione.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non provveda al rimborso delle spese entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà a recupero delle somme avvalendosi delle procedure previste dalla normativa.

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003.**

L'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

I dati richiesti con il bando o con la lettera d'invito a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.



# Comune di Mozzecane

Provincia di Verona

I dati vengono comunicati ai membri della commissione giudicatrice, nominata per lo svolgimento delle procedure di valutazione delle offerte, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), per gli adempimenti relativi agli obblighi comunicativi nei confronti della stessa autorità previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e dai provvedimenti attuativi dello stesso.

Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite, ove previste dagli atti di gara.

È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando o nella lettera d'invito.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, le informazioni relative all'appalto sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Mozzecane è la dott.ssa Maide Amadori, con studio in Piazz.le Gramsci, 9 – Mantova, indirizzo mail [maide.amadori@studioaaa.it](mailto:maide.amadori@studioaaa.it)

Per informazioni sul trattamento dei dati personali, per esercitare i suoi diritti o per conoscere l'elenco dei singoli responsabili può rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Amministrazione presso la sede o contattare l'ufficio telefonicamente al numero 045.6335817 o tramite posta elettronica all'indirizzo: [protocollo@comunemozzecane.it](mailto:protocollo@comunemozzecane.it)

Mozzecane, 21.12.2020

Il Responsabile Settore Territorio e Ambiente

Arch. Lisa Modenini

*(firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 D lgs 82/2005 e s.m.i.)*